

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1765

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

KELANY, FILINI, AMORESE

Norme per la tutela della trasparenza e della libertà di espressione nella gestione e diffusione di informazioni e notizie aventi rilevanza sociale e politica sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche

Presentata l'8 marzo 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il tema della raccolta, della diffusione e della gestione delle notizie sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche nell'epoca dell'informazione digitale rappresenta un tema centrale in termini di garanzie democratiche a livello globale. Le reti sociali telematiche, in particolare, costituiscono ormai l'agorà in cui si svolge il dibattito politico, gli strumenti privilegiati per la diffusione del pensiero e delle opinioni, nonché il centro nevralgico della dialettica politica e sociale. Ormai proprio sulle piattaforme *social* si forma, si modifica, si orienta l'opinione pubblica sui vari temi nazionali e internazionali. Dunque, per analogia, anche le stesse intenzioni di voto, almeno in buona misura.

Le reti sociali telematiche e la politica oggi sono dunque un binomio indissolubile e la necessità di utilizzo di questi canali comunicativi è un fattore imprescindibile e determinante nella dialettica democratica. In questo quadro, si rende necessario porre l'attenzione alle dinamiche disfunzionali che interessano il sistema di comunicazione telematica, in cui i soggetti gestori delle piattaforme si atteggiavano, in buona sostanza, a « padroni » dei contenuti che vengono veicolati per il loro tramite, applicando le proprie regole di condotta anche a dispetto delle normative interne degli Stati in cui operano. Ciò anche al fine evidente di orientare il messaggio politico, facendo emergere e rendendo accessibile prevalentemente un determinato tipo di

contenuti a scapito di altri ritenuti meno meritevoli di diffusione.

Queste criticità sono via via negli anni divenute sempre più evidenti e il comportamento tenuto dai soggetti gestori ha assunto ormai forme intollerabili e patentemente orientate, che nel corso di questi ultimi anni si sono manifestate più volte. Uno dei casi più eclatanti fu la censura *sine die* da *Twitter* dell'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, che suscitò polemiche e prese di posizione anche da parte di figure di alto livello come la cancelliera tedesca Merkel e il Ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, che si espressero in maniera molto dura sulla vicenda, accusando l'oligarchia digitale di mettere in pericolo la tenuta delle democrazie.

Il vero e grande tema fu infatti proprio il pericolo per la tenuta delle democrazie, reso evidente dall'apertura di un grave precedente perché all'epoca la censura colpì Donald Trump, ma oggi, dopo le richiamate vicende, chi può dirsi al riparo da destini analoghi? La censura operata dalle piattaforme digitali può oggi, arbitrariamente, colpire chiunque *X (Twitter)*, *Meta (Facebook, Instagram)* o qualunque altra piattaforma ritenga di dover tagliare fuori dal dibattito.

Invero, quel pericolo oggi è già divenuto realtà. Siamo infatti venuti a conoscenza di una nuova modalità operativa con cui la più grande società multinazionale di servizi di rete sociale del mondo, *Meta*, sta già attuando delle significative «cripto-censure» su personaggi e autori politici, escludendoli coattamente dal dibattito *social*.

Cripto-censure, ossia meccanismi che non esplicitano in chiaro le censure realizzate attraverso, ad esempio, forme di interdizione (*ban*) o penalizzazioni comunicate ai singoli utenti che avrebbero violato gli *standard* della *community*, ma che operano «dietro le quinte», andando a ridurre, spesso anche del 90 per cento, la visibilità di contenuti a carattere politico, sociale e civico di una notevole platea di fonti politiche e giornalistiche, senza comunicarlo agli utenti stessi. La stessa società *Meta* ha dovuto ammettere l'esistenza

di tale meccanismo attraverso una scarna e poco esaustiva comunicazione inserita nel loro sito *internet*, sia pur non esplicitandone le dinamiche e i meccanismi, nonché minimizzandone gli effetti e anzi enfatizzandone le funzioni ai fini di un'asserita gestione per una migliore esperienza degli utenti stessi.

Chi sono i destinatari della «censura» della società *Meta*? A quali utenti o a quali contenuti sta riducendo la visibilità? Su che basi, con quali criteri, seguendo quali logiche? Come vengono formate queste «liste di proscrizione» digitale dove un utente, se inserito, risulta tecnicamente silenziato? Queste informazioni non sono note. Da analisi operate sui risultati prodotti da questi meccanismi, sappiamo infatti solo che alcuni argomenti sono così ostracizzati da rendere plateale la censura. Ma oltre ad alcune evidenze individuabili tramite analisi dei dati, non sappiamo altro. La società *Meta*, sollecitata più volte, e pur come detto ammettendo l'esistenza di tale meccanismo, si è infatti rifiutata di fornire informazioni in merito, ma ha anzi continuato a promuovere e implementare tale censura su scala italiana e per quanto ne sappiamo anche europea. Il risultato, visibile agli occhi di tutti, è la creazione di una enorme disparità tra le fonti nelle sue piattaforme. Alcuni utenti così come alcuni temi crescono infatti in maniera innaturale, mentre altri sono stati invece progressivamente ridotti al silenzio. Questo a prescindere dall'appartenenza politica, dato che le citate dinamiche operano trasversalmente.

La pericolosità delle vicende soprari-chiamate è allora lapalissiana. Una società multinazionale che oggi detiene, di fatto, il monopolio sull'informazione delle reti *social* telematiche, sta arbitrariamente decidendo chi debba essere visibile e chi no. Sta decidendo quali temi debbano finire al centro del dibattito politico e quali invece debbano essere esclusi. Si tratta di un atto di manipolazione dell'opinione pubblica, secondo criteri che solo i soggetti proprietari delle piattaforme conoscono.

Sulla base di queste preliminari considerazioni, si impongono allora dei ragio-

namenti di carattere strettamente giuridico.

È coerente che siano delle società private, che hanno come unico e naturale scopo la massimizzazione del profitto, a decidere autonomamente quali possano essere i contenuti che meritano di essere condivisi e diffusi sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche? In un'era in cui la comunicazione digitale ha assunto una tale predominanza, è corretto e coerente con i principi democratici che le regole di condotta poste dai soggetti gestori delle piattaforme possano prevalere sulle norme di diritto interno che garantiscono libertà di espressione, parità di trattamento e trasparenza?

È accettabile, in un sistema democratico, che con un semplice «colpo di spugna» dato dalle *big tech* della comunicazione si possa silenziare improvvisamente e senza possibilità di appello un soggetto politico? È tollerabile che delle piattaforme detenute da privati possano mettere in campo meccanismi di censura nascosti, alterando così l'opinione pubblica secondo logiche sconosciute? Occorre rispondere a queste domande e occorre trovare risposte che tengano conto dei principi fondamentali che la Costituzione stabilisce, affinché nell'esplicazione della sovranità nazionale si pongano argini ben precisi e insuperabili paletti alle derive censorie a cui stiamo assistendo.

In quest'ottica è necessario ribadire con forza il principio costituzionale che costituisce un corollario fondamentale della nostra democrazia, la libera manifestazione del pensiero, che l'articolo 21 della Costituzione disciplina e protegge, a cui si aggiunge l'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, che attribuisce ad ogni persona il diritto alla libertà di espressione, gli articoli 10 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cosiddetta «Carta di Nizza», che riconoscono il diritto alla libertà di pensiero, di espressione e di opinione e l'articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e

del cittadino del 1789, che definisce la libera manifestazione del pensiero «uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge».

Questi brevi cenni alle norme di principio a garanzia della libertà di pensiero danno la misura dell'imponente valenza delle garanzie poste a tutela di questa libertà.

È del tutto noto ed evidente che la libertà di pensiero – e quindi la libertà di opinione, come pure la libertà di adesione a un'ideologia politica o a un particolare modo di concepire i rapporti umani e sociali – è alla base di una concezione pluralista della società.

Ogni totalitarismo ha teso e tende ad annientare *in primis* la possibilità di esprimere efficacemente il pensiero e, in particolare, il dissenso, il pensiero minoritario che, come noto, rispetto al pensiero dominante ha una forte necessità di essere protetto e tutelato.

Nelle democrazie occidentali la libera manifestazione del pensiero costituisce da sempre l'architrave di ogni libertà. Lo Stato garantisce la libertà di trasferire all'esterno della propria sfera personale le proprie opinioni o le proprie convinzioni per il tramite di tutti i mezzi di diffusione. Il mantenimento effettivo della possibilità di un pluralismo ideologico è fortemente legato al permanere della libertà dei soggetti che fanno informazione, che devono, dunque, essere non soltanto plurimi, ma anche ideologicamente differenziati.

Ciò detto, occorre necessariamente tenere in debita considerazione la circostanza per cui esiste un'oggettiva difficoltà di controllo sulle piattaforme digitali, che come già evidenziato non sono solo luoghi pubblici a tutti gli effetti, ma anche strumento privilegiato della comunicazione politica. Le piattaforme digitali e le reti sociali telematiche danno il libero accesso alle masse e sono mezzi di divulgazione del pensiero ormai universalmente utilizzati, peraltro da ogni tipo di platea, qualificata o no, e con ogni tipo di obiettivo: genera-

lista, divulgativo, scientifico, politico, sociologico e altro.

Tuttavia, questo relativamente nuovo sistema di comunicazione è gestito da pochi soggetti privati in regime sostanzialmente oligopolistico, che in assoluta autonomia stabiliscono regole di condotta nell'utilizzo dei mezzi e dei codici a cui attenersi nella diffusione di ogni contenuto ivi veicolato. Il rischio che venga sacrificato il pensiero minoritario e non conforme è, pertanto, altissimo, anche in ragione del fatto che l'oligarchia che detiene la proprietà delle piattaforme è portatrice di specifici e riconoscibili valori di riferimento. Ciò a cui si assiste è, dunque, la facile possibilità di censura, con l'applicazione disinvolta delle regole di condotta della società, che si riserva un'ampia discrezionalità, con l'effetto di una sostanziale deprivazione del luogo di confronto. Tutto ciò in aperto contrasto, come detto, dei principi costituzionali di libera manifestazione del pensiero, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

Si aggiunga ai problemi evidenziati la circostanza per cui l'analisi dei contenuti veicolati sulle piattaforme digitali, con riferimento alla loro aderenza alle regole di *policy*, è demandata ai cosiddetti «*bot*», *robot* che applicano automaticamente gli algoritmi delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche. In buona sostanza, la liceità del contenuto viene stabilita dai gestori, che impongono alla comunità di adeguarsi ai propri *standard*. I gestori creano gli algoritmi che determinano l'aderenza o no dei contenuti alla politica aziendale e attribuiscono a un *robot* l'esame dei contenuti stessi, senza alcun tipo di valutazione ponderata dall'uomo, con tutte le conseguenze che derivano da questo sistema.

Se è, infatti, più semplice operare una valutazione meccanica e spersonalizzata nella veicolazione di un messaggio patentemente disvaloriale, perché riconosciuto universalmente come tale — si pensi, ad esempio, a contenuti che offendono beni giuridici tutelati penalmente, come la vita, l'integrità fisica e morale eccetera —, pare impossibile affidare a un algoritmo, appli-

cato da un *bot*, la capacità di analizzare cosa si celi dietro un messaggio politico complesso, che porta con sé variabili semantiche e contenutistiche valutabili unicamente per il tramite della discrezionalità umana.

L'ulteriore domanda che occorre porsi, dunque, e che si impone sul dibattito politico è: come tutelare tali diritti? Per rispondere occorre necessariamente sgombrare il campo dall'aberrante affermazione, che oggi viene da alcuni ripetuta incoscienemente, per cui i soggetti gestori delle piattaforme digitali sono soggetti privati e possono dunque autonomamente decidere i contenuti che hanno diritto di essere veicolati e i contenuti invece meritevoli di censura. È appena il caso di rammentare che anche i giornali o i media privati sono tenuti al rispetto dei vincoli costituzionali. Ne deriva, di tutta evidenza, che le regole di condotta, ovvero le cosiddette «condizioni d'uso» che costituiscono parte delle clausole contrattuali che si sottoscrivono al momento dell'adesione a una piattaforma digitale, non possono essere considerate il parametro per valutare il rispetto della garanzia di libertà nella manifestazione del pensiero.

La risposta sta nel cercare di porre gli insuperabili paletti ai quali si è fatto riferimento.

Sta nel rendere palesemente astrette ai nostri principi costituzionali le società che, nel nostro territorio, operano in questo ambito. Sta nel ribadire che la democrazia non è negoziabile e che i suoi principi fondamentali non sono in alcun modo subalterni alle regole di condotta delle *big tech*.

La presente proposta di legge mira, dunque, a porre un argine invalicabile alle dinamiche censorie di cui si sono rese protagoniste le oligarchie delle piattaforme digitali, proponendo un modello in cui si ribadisca senza infingimenti la superiorità del sistema democratico, del diritto interno, dei principi di libertà di espressione, di parità di trattamento e di non discriminazione.

Si introduce così in via generale l'obbligo del rispetto dei principi costituzionali

di libera manifestazione del pensiero, trasparenza e non discriminazione, al fine di assicurare la tenuta del sistema democratico. A ciò si aggiunge la necessità che i contenuti di natura sociale e politica veicolati sulle piattaforme digitali siano valutati da persone fisiche, con assoluto divieto di attribuzione della predetta mansione ai *bot*.

Ai fini del controllo sul rispetto di questa prescrizione, inoltre, si introduce l'obbligo della tenuta di registri contenenti tutti i dati rilevati nell'esecuzione delle verifiche sui contenuti, con l'obbligo di trasmettere i dati in oggetto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Si ritiene che sia necessario, inoltre, un diretto coinvolgimento dell'AGCOM attraverso l'istituzione presso la stessa del Consiglio per la

trasparenza e il monitoraggio delle reti sociali telematiche, quale unità di controllo specializzata, a tutela del pluralismo e delle dinamiche sottese alla gestione dei dati e delle notizie che hanno contenuto sociale e politico. Ciò garantisce all'utenza protezione anche al di fuori di eventuali procedimenti giurisdizionali per veder ristabiliti diritti violati.

Inoltre, ciò che preme di più è rendere la norma baluardo di legalità e strumento di deterrenza e in tale ottica è stata prevista una cospicua ammenda in caso di comportamento discriminatorio e lesivo della parità di trattamento o della libera manifestazione del pensiero operato dai soggetti gestori delle piattaforme digitali ai danni dell'utenza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a garantire la trasparenza nella raccolta, nella gestione e nella diffusione di informazioni e di notizie sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche, con particolare riferimento alle opinioni personali, politiche e sociali espresse sia in occasione di campagne elettorali che al di fuori delle stesse, assicurando parità di trattamento ai soggetti interessati alla diffusione delle proprie idee e alla promozione di messaggi politici in rete.

2. Ai proprietari e ai gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche nonché agli intermediari che ivi operano è fatto obbligo di garantire a ciascun utente la libera espressione del proprio pensiero, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e con i soli limiti imposti dalla legislazione vigente.

3. La presente legge si applica alle piattaforme digitali e alle reti sociali telematiche che hanno un numero medio mensile di utenti, anche non attivi, pari o superiore a centocinquantamila unità nonché agli intermediari che ivi operano.

Art. 2.

(Obblighi di trasparenza e di parità di trattamento nella gestione di notizie e profili con rilevanza sociale e politica)

1. Alle piattaforme digitali e alle reti sociali telematiche nonché agli intermediari che ivi operano, al fine di garantire la parità di trattamento e il rispetto del principio di libera manifestazione del pensiero nella gestione di notizie e profili a carattere sociale e politico, è fatto obbligo di attenersi a specifici criteri di trasparenza, stabiliti nel rispetto dei principi costituzionali, dei trattati internazionali, della normativa

europea e della normativa nazionale vigenti in materia.

2. Le valutazioni relative alla gestione delle notizie e dei profili con rilevanza sociale e politica devono essere effettuate da persone fisiche identificabili nell'ambito delle strutture interessate e devono prevedere i criteri specifici e indicare gli algoritmi utilizzati per determinare la rilevanza maggiore o minore della notizia, la permanenza della stessa in rete, la visibilità dei profili e le eventuali censure adottate, al fine di garantire comportamenti uniformi, non discriminatori e conformi alle disposizioni dell'articolo 21 della Costituzione.

3. I dati elaborati devono essere custoditi in appositi registri o banche dati e garantiti da appositi sistemi di sicurezza a cura dei proprietari, degli intermediari e dei gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche e resi disponibili su richiesta dell'utenza, nonché trasmessi con cadenza trimestrale all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Garante per la protezione dei dati personali.

4. In caso di inosservanza di quanto disposto dal presente articolo l'AGCOM, con ordinanza, può applicare, a carico dei soggetti responsabili, sanzioni amministrative progressive, dal richiamo per il comportamento scorretto fino alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro per ciascuna violazione che costituisca una condotta discriminatoria o lesiva della parità di trattamento e della libera manifestazione del pensiero ovvero per la mancata tempestiva trasmissione dei dati raccolti alle Autorità competenti di cui al comma 3, ferme restando le eventuali e ulteriori responsabilità di natura civile e penale previste dalla legislazione vigente.

5. L'ordinanza di cui al comma 4 è impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previo esperimento obbligatorio di tentativo di conciliazione dinanzi all'AGCOM.

Art. 3.

(Divieto di manipolazione e alterazione della visibilità dei contenuti)

1. I proprietari e i gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche nonché gli intermediari che operano nel territorio nazionale sono obbligati a garantire la trasparenza e la parità di trattamento nella gestione e diffusione di informazioni e notizie di rilevanza sociale e politica indipendentemente dalla fonte, pagina o profilo, di provenienza.

2. È espressamente vietata qualsiasi forma di alterazione e manipolazione della visibilità di informazioni e notizie, intese come la violazione della distribuzione organica di contenuti basata sul loro carattere ovvero sulla loro natura politica o sociale, indipendentemente dall'autore e dalla fonte dei contenuti medesimi. La promozione o il declassamento della visibilità di tali contenuti sulle piattaforme sociali devono essere attuati esclusivamente in applicazione di criteri oggettivi ed *erga omnes*, basati su interazioni misurabili e trasparenti degli utenti che vi interagiscono. Sono fatti salvi gli incrementi di visibilità delle pagine e dei profili a pagamento.

3. Ai fini della presente legge, si intende per alterazione e manipolazione qualsiasi condotta fisica o virtuale, automatica o manuale, diretta o indiretta, verificabile, visibile, accertabile o no da parte degli utenti, posta in essere dai proprietari e dai gestori delle piattaforme e delle reti sociali telematiche e dagli intermediari che ivi operano, nonché da programmi *software* che eseguono attività automatizzate, ripetitive e predefinite, tale da, direttamente o indirettamente, in modo palese o occulto, violare la distribuzione organica e la visibilità dei contenuti dei profili pubblici o privati degli utenti e dei luoghi virtuali, quali pagine o profili.

4. Ai fini della presente legge è fatto pertanto divieto di:

a) predisporre restrizioni, limitazioni, vincoli e svantaggi della e nella distribuzione organica dei contenuti dei profili e delle pagine degli utenti basate su presun-

zioni, analisi, osservazioni, interpretazioni o valutazioni di natura soggettiva o speculativa direttamente o indirettamente, tramite incaricati individuabili, algoritmi o programmi *software* che eseguono attività automatizzate, ripetitive e predefinite, fatte salve le violazioni della legislazione penale vigente e delle condizioni contrattuali (*community*), previo obbligo di comunicazione di un'informativa integrale e motivata. In ogni caso la motivazione dell'informativa in caso di restrizioni, limitazioni e penalità visibili od occulte deve essere chiara, dettagliata, specifica e intellegibile dal destinatario, con espresso divieto di fornire sia motivazioni vaghe o generiche, derivate da analisi sugli utenti condotte dai proprietari e dai gestori di ciascuna piattaforma digitale e rete sociale telematica nonché dagli intermediari che ivi operano, sia motivazioni più specifiche di natura discriminatoria nei riguardi del settore di appartenenza del contenuto o della fonte;

b) utilizzare, creare o implementare liste, banche di dati, algoritmi o registri di fonti, autori, creatori o canali informativi, tramite i quali i gestori, in via diretta o indiretta, automatica o manuale, nonché tramite programmi *software* che eseguono attività automatizzate, ripetitive e predefinite, determinino pubblicamente od occultamente qualsiasi forma di disparità nella visibilità tra le fonti;

c) esplicitare qualsiasi forma di discriminazione strutturale e tecnica, visibile od occulta, che comprometta, penalizzi o renda più difficoltosa e svantaggiosa la gestione, lo sviluppo e il corretto funzionamento di pagine e profili trattanti temi a carattere politico, civico e sociale rispetto alle fonti di altri settori;

d) violare le libere scelte espresse dagli utenti lettori delle pagine e dei profili, applicando unilateralmente ai contenuti di preferenza regole e funzioni algoritmiche discriminatorie;

e) escludere dalle proprie piattaforme digitali e reti sociali telematiche i settori politico, sociale, del civismo e dell'informazione, vietando la creazione di pagine e

profili in essi operanti o procedendo alla rimozione di quelli già esistenti.

5. I proprietari e i gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche nonché gli intermediari che ivi operano sono obbligati a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'AGCOM, una descrizione dettagliata della metodologia impiegata anche dai loro algoritmi per regolare la distribuzione, compresa quella a pagamento, dei contenuti pubblicati dagli utenti.

6. La comunicazione di cui al comma 5 deve:

a) essere redatta in modo chiaro, illustrativo, specifico, intellegibile e dettagliato;

b) indicare integralmente i criteri, i parametri e le variabili utilizzate nell'algoritmo nonché qualsiasi criterio di definizione della visibilità dei contenuti pubblicati dagli utenti, compresi quelli a pagamento, e conseguente modifica della loro portata;

c) fornire informazioni sulle eventuali modifiche, sugli aggiornamenti o sulle revisioni effettuati all'algoritmo nel corso dell'anno;

d) descrivere le procedure interne di monitoraggio e verifica impiegate per garantire la corretta applicazione della visibilità e della distribuzione dei contenuti;

e) illustrare l'implementazione effettiva della metodologia.

7. La comunicazione di cui al comma 5 è ad uso dell'AGCOM e, su richiesta, dell'utente titolare dell'interesse ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, nonché dell'autorità giudiziaria, su richiesta anche succintamente motivata.

Art. 4.

(Istituzione del Consiglio per la trasparenza e il monitoraggio delle reti sociali telematiche)

1. È istituito presso l'AGCOM il Consiglio per la trasparenza e il monitoraggio

delle reti sociali telematiche, di seguito denominato « Consiglio ».

2. Il Consiglio è composto da nove membri, di cui:

a) tre designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di vigilanza;

b) tre designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) tre designati dall'AGCOM medesima.

3. Il Consiglio elegge al suo interno il presidente a maggioranza semplice dei consiglieri, il quale procede alla nomina di un vice presidente tra i consiglieri nominati.

4. I consiglieri rimangono in carica per cinque anni. Il mandato può essere rinnovato.

5. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) riceve e analizza le comunicazioni di cui all'articolo 3 inviate dalle piattaforme digitali e dalle reti sociali telematiche;

b) redige annualmente una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle regole di trasparenza e di parità di trattamento nelle reti sociali telematiche;

c) può richiedere informazioni e chiarimenti direttamente alle reti sociali telematiche;

d) in caso di violazioni della legge da parte delle piattaforme digitali, può proporre all'AGCOM l'adozione delle sanzioni appropriate;

e) può operare autonomamente dei richiami ai gestori delle piattaforme;

f) può predisporre ricerche, analisi e valutazioni ai fini della verifica della conformità dell'attività delle piattaforme digitali alla legislazione vigente.

6. Ai componenti del Consiglio non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 5.

(Obbligo di comunicazione)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, l'AGCOM, previa consultazione del Consiglio, pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale una relazione, sinteticamente motivata, sulla comunicazione di cui all'articolo 3.

2. In caso di violazioni degli obblighi di cui alla presente legge, entro il termine di cinque anni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 3, l'AGCOM, previo parere del Consiglio, commina con ordinanza impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previo obbligo di esperimento obbligatorio di tentativo di conciliazione dinanzi all'AGCOM medesima, una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 500.000 euro per ciascuna violazione.

3. In capo ai proprietari e ai gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche nonché agli intermediari che ivi operano restano ferme le eventuali e ulteriori responsabilità di natura civile e penale previste dalla legislazione vigente.

Art. 6.

(Diritto all'oblio)

1. I proprietari e i gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche nonché gli intermediari che ivi operano sono obbligati a rimuovere dalle medesime piattaforme le notizie riguardanti persone e fatti che risalgono a oltre dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, su richiesta dell'interessato e ad esclusione delle notizie relative a casi di omicidio, di lesioni personali gravi e gravissime, di delitti contro i minori e dei casi nei quali sussista l'aggravante mafiosa.

2. Per le modalità di cancellazione e per gli ulteriori casi di esclusione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7.

(Disposizioni attuative)

1. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri attuativi della legge medesima.

Art. 8.

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0080680